******





 ***Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca***

### *ISTITUTO COMPRENSIVO “E.Borrello-F.Fiorentino”*

### *E.Borrello Via Matarazzo - 88046 LAMEZIA TERME (CZ)* *F.Fiorentino*

Tel.: 0968/437119 - Fax: 0968/437119 – 437467 - C.F.: 82006310799

e-mail intranet: czic868008@istruzione.it - PEC: czic868008@pec.istruzione.it

(Codice Univoco Ufficio: **UF4OVY** – Nome Ufficio: **Uff\_eFatturaPA**)

<https://www.icborrellofiorentino.edu.it/>

Prot. n. 5237/A19 Lamezia Terme, 25/10/2019



**PREMESSA**

Il regolamento di Istituto si pone il fine di realizzare una partecipazione effettiva nella gestione della scuola nella quale ciascun Organo Collegiale, nel rispetto dell’autonomia garantita dalla legge, programma la propria attività e opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali.

**Art.1**

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

**Art.2**

Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, compresa quella dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana. È inoltre possibile dotarsi di altri regolamenti specifici, compresi quelli per disciplinare l'assemblea di classe. Detti regolamenti sono redatti e adottati, salvo diverse disposizioni previste dalle normative vigenti, tenendo conto della partecipazione attiva e responsabile di tutte le diverse componenti della comunità scolastica.

**Art.3**

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

**Art. 4**

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal “atto formativo” nel quale ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

**Art.5**

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

**TITOLO 1**

**(Diritti degli studenti)**

**Art.6**

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascun studente anche attraverso percorsi individualizzati tesi a promuoverne il successo formativo. Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i dieci giorni che precedono la successiva prova. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

**Art.7**

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

**Art.8**

La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto. Le attività integrative sono disciplinate dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e l'accesso autonomo da parte degli studenti (conformemente con le norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati).

**Art.9**

Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

**Art.10**

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono, con particolare attenzione ai loro bisogni. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture. La scuola garantisce ambienti e strutture adeguate agli studenti portatori di handicap.

**TITOLO 2**

**(Doveri degli studenti)**

**Art.11 - NORME GENERALI**

Gli studenti sono tenuti:

• A frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente agli impegni di studio;

• mantenere un comportamento corretto e collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti della comunità scolastica;

• ad avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro;

• a rispettare gli orari di ingresso e di uscita dall’Istituto;

• a restare in classe e mantenere un comportamento corretto in attesa del Docente e/o durante il cambio di Docente tra le varie ore di lezione;

• ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito Regolamento, in particolare eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "Piano di Evacuazione" dell'edificio scolastico;

• ad utilizzare correttamente le strutture, la strumentazione e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico. In particolare a mantenere puliti ed in buono stato d’uso tutti gli spazi interni ed esterni e le attrezzature dell’Istituto. Sono vietate le scritte sui muri.

• Tutti i soggetti della comunità scolastica e tutte le persone che si trovano nei locali della scuola sono tenuti ad osservare rigorosamente il divieto di fumo all’interno di tutti i locali dell’Istituto. Ciò vale come norma di buona condotta e di civile convivenza, come prassi igienica raccomandata e come norma di legge. Pertanto, coloro i quali dovessero rilevare inadempienze a questa norma da parte di chiunque, sono tenuti a darne comunicazione al responsabile sulla vigilanza del divieto di fumo per l’applicazione della normativa vigente in materia di divieto di fumo. Il responsabile alla vigilanza redigerà eventuali verbali d’infrazione secondo le norme in vigore.

**Art. 12 – ENTRATE**

• Al mattino gli studenti devono recarsi ordinatamente in aula.

• L’eventuale superamento del limite consentito di entrata posticipata comporterà penalizzazioni sul voto di condotta.

**Art. 13 - USCITE**

Non è consentito lasciare l’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. Eventuali esigenze di uscite anticipate possono essere manifestate e richieste, con adeguata motivazione, per iscritto, alla Dirigente Scolastica o suo delegato dalle ore 11,00. Esse potranno essere accolte a condizione che:

• lo studente per il quale si richiede l’uscita anticipata dovrà comunque essere presente in classe per almeno la metà dell’orario giornaliero, ad eccezione delle uscite necessitate da ragioni inderogabili e documentabili (ad es. motivi di salute).

• Le uscite o ritardi, per gravi motivi personali e/o familiari, non possono, comunque, essere più di cinque per ogni quadrimestre. L’eventuale superamento di tale limite comporterà penalizzazioni sul voto di condotta.

• Durante le lezioni non è consentito lasciare l’aula a meno di giustificati motivi e solo dopo espressa autorizzazione del docente.

**Art. 14 – ASSENZE**

Nella scuola Secondaria ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato: art. 11 del D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, artt. 2 e 14 DPR 122/2009, C.M. 20 del marzo 2011.

Per la riammissione in classe dopo le assenze tutti gli alunni dell’I.C. dovranno attenersi alle seguenti norme:

• tutte le assenze saranno giustificate dal docente della prima ora di lezione;

• i docenti, al momento della presentazione del libretto personale, dovranno esigere e verificare la completa e corretta compilazione delle caselle sia in riferimento al motivo dell’assenza, sia all’autenticità della firma dei genitori;

• le assenze per malattia superiori a 5 giorni (compresa la domenica o i giorni festivi) dovranno essere giustificate oltre che nel libretto anche con la presentazione del certificato medico;

• gli studenti sprovvisti della giustificazione potranno essere ammessi in classe con riserva dal docente della prima ora; l’ammissione con riserva va annotata nel diario di classe e viene sciolta il giorno immediatamente successivo.

• in caso di mancata giustificazione scritta si procede come segue:

- il secondo giorno lo studente viene trattenuto in classe e contemporaneamente si informa la famiglia che al terzo giorno non può essere ammesso in classe per mancata giustificazione dell’assenza;

- i docenti avranno cura di segnalare al coordinatore di classe i nominativi degli studenti che registrano assenze prolungate o numerose; l’evento comporta l’informazione alle famiglie degli studenti;

• La reiterata mancata giustificazione o un numero complessivo di assenze superiore a 20 annuali (indicativamente 10 per ogni quadrimestre) comporterà penalizzazioni sul voto di condotta. Per il computo delle assenze, comunque si terrà conto delle deroghe ammesse dalla legge, così come deliberate dal Collegio dei Docenti.

- Gravi motivi di salute, purché certificati da struttura competente (struttura ospedaliera, medico specialista, Servizi Sociali o psicologo che ha cura dello studente) attestanti che la patologia sia tale da impedire la regolare frequenza

- Terapie riabilitative periodiche e/o cure programmate;

- Ricoveri ospedalieri;

- Cure domiciliari continuate;

- Gravi motivi personali e/o di famiglia (della più stretta cerchia di familiari: genitori, facenti le veci, fratelli e/o sorelle) certificati;

- Partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (compresi studenti che hanno contratti di lavoro di tipo sportivo professionistico) purché documentati dalla società sportiva di riferimento;

- Assenze per causa di forza maggiore (calamità naturali, neve, disservizi nei trasporti);

- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27/02/1987).

Tali deroghe sono concesse anche nei casi di superamento del numero limite di assenze concesso per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di fine ciclo e a condizione che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati e siano state certificate al momento del rientro dall’assenza.

**Art. 15 – RICREAZIONE**

• La ricreazione, si svolge con le seguenti modalità:

Dalle 10,05 alle 10,15.

• I docenti presenti al momento dell’inizio della ricreazione sono responsabili della vigilanza dei propri alunni.

• Il personale ATA curerà la sorveglianza nei corridoi.

• La Dirigente Scolastica potrà sospendere l’intervallo qualora il comportamento degli alunni fosse tale da arrecare pregiudizio a persone o cose.

• La ricreazione dovrà svolgersi nei rispettivi piano o nelle rispettive aule secondo scelte dei docenti in linea con eventuali motivati provvedimenti.

**Art. 16 - UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE**

• E’ fatto divieto a chiunque di utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione. Qualora gli studenti avessero necessità di comunicare con i familiari, previa autorizzazione del docente presente in classe, si recheranno in segreteria dove potranno usufruire del centralino della scuola.

• Il divieto è inteso anche per fare foto o video non autorizzati.

**Art. 17 - LABORATORI**

• I laboratori sono aule speciali dotate di strumentazione delicata e costosa; in essi risalta più che in altri luoghi l’esigenza di tutelare la sicurezza e l’incolumità degli studenti e del personale. Pertanto, il comportamento degli alunni deve essere irreprensibile e improntato ad una autodisciplina personale e collettiva esemplare.

• Norme particolari sono affisse nei laboratori, con l’obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle.

**Art. 18 - UFFICI DI SEGRETERIA E DI DIRIGENZA**

• Per consentire al personale degli uffici di segreteria di lavorare serenamente ed in tranquillità, l’accesso sarà opportunamente regolato e consentito solo nel rispetto degli orari di apertura al pubblico.

• La Dirigente Scolastica ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ricevono nei giorni e nell’orario affissi.

• Non è consentito sostare o transitare davanti agli uffici di dirigenza se non per motivati e particolari motivi e negli orari previsti.

**Art. 19 - SERVIZI IGIENICI**

Nei servizi igienici si deve tenere un comportamento rispettoso delle norme d’igiene e di buona educazione, in particolare:

• è vietato sporcare i muri, i pavimenti e le suppellettili;

• è obbligatorio lasciare puliti i servizi così come si desidera trovarli;

• coloro i quali dovessero arrecare danni saranno obbligati al risarcimento delle spese, qualora non si dovesse risalire al colpevole del danno, saranno sanzionati tutti gli alunni delle classi del piano di riferimento.

**Art. 20 – VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

**Premessa**

Le visite guidate ed i viaggi di istruzione sono regolamentati dalla Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291 che all’art. 4 comma 5, in merito alla possibilità di una classe di parteciparvi, così recita: *“Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche”*.

* L’incarico di accompagnatore, comporta per il docente, l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2048 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.
* Gli alunni che aderiscono alle attività didattico/culturali esterne alla scuola sono tenuti a partecipare, senza assumere iniziative autonome, a tutte le proposte previste dal programma e suggerite dai docenti accompagnatori, sotto la cui direzione e sorveglianza si svolge il viaggio/uscita didattica.
* Gli alunni devono mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti e del personale addetto ai servizi turistici nonché rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.
* Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti è comunque a carico della famiglia.
* Nel caso di mancanze gravi o reiterate, il docente responsabile del viaggio, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente Scolastico, può disporre il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie che, sempre a proprie spese, trattandosi di studenti minorenni, devono occuparsi personalmente del rientro del ragazzo/a.
* Eventuali episodi d'indisciplina, segnalati nella relazione finale dai docenti accompagnatori, possono avere conseguenze disciplinari, a discrezione del Dirigente Scolastico e del C. d. C.

**TITOLO 3**

**(Vigilanza)**

**Art. 21 - VIGILANZA**

La vigilanza degli alunni è assicurata durante l’ingresso e la permanenza a scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima. In caso di utilizzo di servizio si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa.

**INFANZIA**

La responsabilità di vigilanza degli insegnanti cessa nel momento in cui essi affidano il minore al genitore o alla persona munita di delega. Nessuna responsabilità di vigilanza compete agli insegnanti o ai collaboratori scolastici nel percorso interno alla scuola che il minore compie con il proprio genitore per portarsi all’uscita. Al fine di consentire un deflusso ordinato e sicuro, è fatto divieto ai genitori di intrattenersi nei locali della scuola oltre il tempo strettamente necessario al ritiro del proprio figlio. Per quanto riguarda gli alunni anticipatari, la loro ammissione è subordinata alla disponibilità dei posti (hanno la precedenza i bambini nati entro il 31 dicembre) e all’autonomia personale.

**PRIMARIA**

L’afflusso degli studenti nel momento dell’inizio delle lezioni e al termine delle stesse deve avvenire in modo ordinato; la vigilanza dell’atrio e dei corridoi di passaggio per il raggiungimento delle aule è affidata ai collaboratori scolastici.

Il docente della prima ora di lezione è tenuto a trovarsi in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (da CCNL 2006/09), lo stesso docente dovrà assicurare la vigilanza degli alunni dal momento dell’ingresso in aula.

La vigilanza degli studenti nei minuti necessari a consentire l’avvicendamento degli insegnanti nelle classi è assicurata dai collaboratori scolastici.

Ai genitori degli alunni è vietato entrare in scuola e sostare nell’atrio; dovranno attendere i propri figli negli spazi opportunamente individuati per ciascun plesso, onde evitare situazioni di pericolo connesse all’affollamento e permettere ai docenti un agevole riconoscimento del genitore a cui affidare il minore.

**SECONDARIA I GRADO**

L’afflusso degli studenti al momento dell’inizio delle lezioni e al termine delle stesse deve avvenire in modo ordinato; la vigilanza dell’atrio e dei corridoi di passaggio per il raggiungimento delle aule è affidata ai collaboratori scolastici.

Gli alunni entreranno al suono della campanella senza attardarsi nel cortile, evitando di correre, spintonarsi e urlare.

Il docente della prima ora di lezione è tenuto a trovarsi in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (da CCNL 2006/09), lo stesso docente dovrà assicurare la vigilanza degli alunni dal momento dell’ingresso in aula.

La vigilanza degli studenti nei minuti necessari a consentire l’avvicendamento degli insegnanti nelle classi è assicurata dai collaboratori scolastici.

La vigilanza negli intervalli tra le lezioni è affidata congiuntamente ai docenti in servizio e ai collaboratori scolastici secondo i seguenti criteri:

- ai docenti in servizio durante l’intervallo è affidata la vigilanza delle aule;

- ai collaboratori in servizio durante l’intervallo è affidata la vigilanza dei bagni e la sorveglianza di alcuni punti strategici quali, per esempio, le scale di comunicazione tra i piani, le porte-finestre, i corridoi e gli atri.

**21.1 Deleghe (scuola dell’infanzia e scuola primaria)**

Al momento dell’uscita, gli alunni saranno affidati solo al genitore o a persona da esso delegata, purché maggiorenne.

In tutti i tre ordini di scuola, in caso di uscita anticipata, l’alunno dovrà essere prelevato da un genitore o da persona maggiorenne da esso delegata che dovrà firmare l’apposito modulo. Nei casi di utilizzo di servizio trasporti comunale si applica quanto previsto dalla legge 172/2017.

**Art. 22 - INFORTUNI E MALORI**

In caso di malori o di lievi infortuni, l’insegnante provvederà a prestare le prime cure e a informare prontamente le famiglie.

Qualora l’insegnante ravvisi la necessità di un intervento medico sarà tempestivamente chiamato il 118 e data comunicazione alla famiglia. Il genitore o l’insegnante accompagneranno l’alunno durante il trasporto in ambulanza. Gli altri docenti e il personale ATA collaboreranno nella vigilanza della classe priva del docente impegnato nel soccorso. L’insegnante presenterà la denuncia dell’infortunio agli uffici di segreteria che provvederanno ad inoltrarla all’assicurazione. I genitori sono tenuti a comunicare alla scuola i recapiti telefonici utili al loro reperimento. Dovrà comunque essere sempre garantita la possibilità di contattare i genitori o persona da loro delegata.

Nel caso di alunni che portano ingessature o punti di sutura, in particolare nella scuola dell’Infanzia, è consigliabile evitare la frequenza. In tal caso la responsabilità è dei genitori. Infine, non è consentita a scuola la somministrazione di farmaci, né da parte dei docenti né da parte dei collaboratori scolastici (art. 16, c. 9, CCN). Nel caso di necessità il genitore dovrà presentare una richiesta scritta con allegato il certificato medico che specifichi la posologia e, in seguito all’autorizzazione del DS, potrà entrare a scuola per somministrare direttamente il farmaco al proprio figlio o farlo somministrare da persona delegata.

**Art. 23 - ASSEMBLEA SINDACALE E SCIOPERO DEL PERSONALE**

Nel caso vi siano scioperi del personale ne sarà data comunicazione alle famiglie. E’ responsabilità dei genitori accertarsi se è possibile per la scuola garantire, in tale evenienza, il regolare orario delle lezioni e/o la vigilanza sui minori.

In caso di assemblea sindacale, verrà comunicato l’orario d’ingresso nelle varie classi.

I genitori sono tenuti a informarsi delle informative in caso di sciopero o assemblee sul Sito Web dell’Istituto.

**TITOLO 4**

**(Rapporti con le famiglie)**

**Art.24 - RAPPORTI CON LE FAMIGLIE**

La famiglia, parte integrante del processo formativo dell’alunno, esplica la propria funzione con la partecipazione ai seguenti organi collegiali:

1-Consiglio d’Istituto, eletto ogni tre anni.

2-Consiglio d’Interclasse, d’intersezione e di classe composto dai docenti e rappresentanti di ogni sezione/classe eletti ogni anno.

3-Assemblee di classe composti dai docenti e dai genitori.

**24.1 - Colloqui**

Nella Scuola dell’Infanzia sono previsti, secondo il calendario definito annualmente dal DS, incontri con i genitori per fornire informazioni utili alla conoscenza ed alla predisposizione del percorso educativo. Per necessità particolari potranno essere richiesti, sia da parte degli insegnanti che da parte dei genitori, ulteriori momenti di colloquio.

Nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado vengono stabiliti incontri bimestrali individuali con le famiglie, per confrontarsi in merito all’andamento educativo e didattico dell’alunno. In ogni periodo dell’anno scolastico i docenti e le famiglie possono richiedere un colloquio qualora se ne dovesse ravvisare la necessità.

La Scuola Secondaria di Primo Grado comunica, all’inizio dell’anno, il prospetto orario di ricevimento dei singoli docenti. I colloqui vengono fissati previa comunicazione scritta, nei giorni prestabiliti dai singoli docenti all’interno dell’ultima settimana del mese in cui non è già previsto l’incontro scuola-famiglia. In tutti i casi, durante le assemblee e i colloqui non è consentito agli alunni rimanere nei corridoi o negli atri dell’edificio scolastico. La scuola in tal caso declina ogni responsabilità di fronte ad eventuali incidenti.

**24.2 - Modalità di comunicazione.**

Nella Scuola dell’Infanzia le comunicazioni alle famiglie vengono fornite tramite avvisi affissi all’ingresso dell’edificio e/o di ogni singola sezione, se il caso lo richiede, viene dato ai genitori un messaggio individuale.

Nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado le comunicazioni avvengono tramite il diario, il libretto o il quaderno delle comunicazioni e valutazioni. Questi sono da considerarsi documenti ufficiali, pertanto devono essere visionati quotidianamente dalle famiglie e firmati qualora sia richiesto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del materiale scolastico ed è dovere averne cura e rispetto. I genitori sono tenuti a rispondere con puntualità alle eventuali convocazioni provenienti dal Dirigente Scolastico o dai Docenti.

Il Dirigente Scolastico riceve i genitori secondo orari concordati con gli stessi.

Tutte le comunicazioni e gli avvisi sono pubblicati sul Sito Web. Tale pubblicazione ai sensi delle norme sulla DEM ha valore di notifica.

Gli esercenti la responsabilità genitoriale sono invitati a monitorare sistematicamente le comunicazioni pubblicate sul Sito.

**TITOLO 5**

**(Responsabilità disciplinari e Sanzioni)**

**Art.25**

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

**Art.26**

Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono state raccolte in tre tabelle, che fanno riferimento:

• alle infrazioni disciplinari non gravi, facilmente verificabili e individuali (tabella A)

• alle infrazioni disciplinari gravi e individuali (tabella B)

• alle infrazioni disciplinari sanzionabili pecuniariamente (tabella C)

**Art.27**

I provvedimenti decisi dall'Organo di Garanzia comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo di competenza e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase l'Organo di Garanzia torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso dinanzi a tale organo, può chiedere la commutazione della sanzione ai sensi dell'art. 6.2 del presente regolamento. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'Organo di Garanzia, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni all'interessato.

**Art.28**

L'Organo di Garanzia (O.G.) è organo interno al Consiglio di Istituto ed è composto da:

• 1 docente, designato tra quelli interni al Consiglio;

• 2 rappresentanti dei genitori tra gli eletti del Consiglio;

• è presieduto dalla Dirigente Scolastica.

L'O.G. interviene nelle sanzioni disciplinari diverse dalle sospensioni.

Si prevede la nomina di membri supplenti.

 Per quanto riguarda il funzionamento, per la validità delle deliberazioni, sarà necessario che siano presenti almeno tre dei quattro membri di cui l’Organo è composto. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le funzioni dell'O.G. sono:

• controllo sull'applicazione del Regolamento;

• proposta di eventuali modifiche/integrazioni;

• facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti;

• informazione sul Regolamento di Istituto;

• assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4, comma 8 dello Statuto).

Il ricorso all'O.G. avviene entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione e può essere inoltrato da parte dello studente o da chiunque ne abbia interesse. Lo scopo primario dell'O.G. è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'O.G. elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.

Approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 2 del 23/10/2019

La Presidente del Consiglio d’Istituto

Avv. Rosina Mercurio

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Angela De Carlo